

L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI

Sono fuggiti dal loro paese a causa di un fondato timore di persecuzione. Per motivi di razza, di religione, di nazionalità, per la loro opinione politica o per l'appartenenza a un certo gruppo sociale. I loro governi non li tutelano, perché non ne sono in grado o, peggio, perché il disegno è proprio quello di emarginarli, di annientarli. E loro, a casa propria, non possono tornare. O non vogliono tornare. Sono i rifugiati, milioni di persone costrette a vivere lontano dalle proprie radici, in condizioni di indigenza, sotto la minaccia continua di aggressioni, di ricatti, di violenze umilianti, soprattutto per le donne e per i bambini.

È di loro che si occupa l'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Dal 1950, quando venne istituito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per fornire aiuto ai profughi europei scappati durante la seconda guerra mondiale, l'organismo ha soccorso decine di milioni di rifugiati in tutto il pianeta. Protezione e assistenza, come prevede lo statuto dell'organismo. Da una parte, infatti, l'UNHCR assicura la **protezione internazionale**, garantendo che i rifugiati non vengano rinviiati - contro il loro volere - in paesi in cui abbiano motivo di temere persecuzioni salvaguardando in ogni caso la loro incolumità fisica. Dall'altra, fornisce **assistenza materiale** che comprende:

- assistenza in caso di crisi umanitarie gravi che comportino un esodo di massa dei rifugiati;
- programmi nei settori dell'istruzione, della sanità e dell'alloggio;
- assistenza destinata ad incoraggiare l'autosufficienza dei rifugiati e la loro integrazione nei paesi d'asilo;
- operazioni di rimpatrio volontario;
- reinsediamento in paesi terzi dei rifugiati che non possono essere rimpatriati e non godono di sufficiente sicurezza nel loro primo paese d'asilo.

Tre le **soluzioni** che vengono ricercate dall'Alto Commissariato per risolvere in modo duraturo la questione dei rifugiati. La prima, la più auspicabile, è il **rimpatrio nei paesi o nelle regioni d'origine**, diritto inalienabile di ogni individuo. Ma ciò è possibile soltanto qualora siano cambiate le condizioni che hanno spinto i rifugiati all'esilio. In caso contrario, l'UNHCR persegue due alternative: o l'**integrazione degli esuli nei paesi in cui hanno trovato il primo asilo**, o il **nuovo inserimento in un paese terzo**.

Il rifugiato è colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra".

[Art. 1A Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, 1951]